

Gruppo di lavoro *TRUST*

ODCECPA

La fiscalità nel Trust

Gruppo di lavoro TRUST

riunione con i praticanti dell'ODCECPA dell'11.2.14

*Salvatore Errante Parrino - Daniele Santoro - Vincenzo Piazzese -
Baldassare Quartararo - Lalage Mormile - Raffaella Sangiorgi*

CIRCOLARE N.48/E DEL 6 AGOSTO 2007

Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor o grantor) e trustee. Il disponente trasferisce per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.

L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, con l'effetto che non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario.

..il trust esprime un concetto di proprietà non proprio allineato a quello conosciuto nei paesi del civil law. E' evidente come, in base ai canoni tradizionali del nostro ordinamento, non sia agevole comprendere un simile sdoppiamento della proprietà.

⇒ L'imposizione diretta

L'imposizione diretta

La Legge Finanziaria 2007 ha previsto tra i soggetti passivi IRES anche il trust e in particolare nell'art. 73 del TUIR sono stati inclusi:

- a) I *trust* residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali [lett. *b*];
- b) I *trust* residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali [lett. *c*];
- c) I *trust* non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato [lett. *d*].

Il secondo comma del medesimo articolo prevede due tipologie di trust soggetti a tassazione:

- a) I *trust trasparenti*, laddove i beneficiari delle disposizioni sono individuati e, pertanto, la tassazione avviene per *trasparenza*;
- b) I *trust opachi*, in assenza dei beneficiari individuati, in cui la tassazione avviene in capo al trust

La residenza fiscale del Trust e la presunzione di residenza

Sempre l'art. 73 del TUIR individua la regola generale della residenza fiscale nel senso che il Trust viene considerato fiscalmente residente nel territorio dello Stato e pertanto soggetto passivo d'imposta se per la maggior parte dell'anno inteso quale periodo d'imposta, abbia:

- La sede legale nel territorio dello Stato, o
- La sede dell'amministrazione nel territorio dello Stato, o
- L'oggetto principale dell'attività svolta nel territorio dello Stato

In particolare si ricorda che la sede dell'amministrazione dovrebbe in genere trovare coincidenza con la struttura organizzativa di cui il trust si è dotato; in assenza della dimostrazione dell'organizzazione strutturale la residenza tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee

L'oggetto del trust è strettamente legato alla tipologia dei beni che costituiscono il trust e nel caso di beni immobili si dovrà tenere conto della localizzazione degli immobili stessi. Se non vi sono immobili e il patrimonio è costituito da beni mobiliari o di diversa natura si farà riferimento all'attività svolta dal trust.

Si ricordi che quale **criterio soggettivo** si presumono residenti fiscali in Italia, salvo prova contraria, i trust con sedi in paesi che non consentono lo scambio di informazioni con l'Amministrazione Fiscale italiana e quando almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio stesso. Inoltre sono considerati **oggettivamente residenti in Italia** i trust che, anche se costituiti in paesi che non consentono scambi di informazioni, ricevano in destinazione la proprietà di un bene immobile situato in Italia.

Adempimenti del trust

Il trust è tenuto a conformarsi ai medesimi adempimenti fiscali dei soggetti passivi IRES, adempimenti che vengono assolti ad opera del Trustee.

Brevemente:

- Il trust dovrà richiedere il codice fiscale e, se esercita attività commerciale, anche la partita IVA

- Tenuta delle scritture contabili (art.13 DPR 600/73) obbligatoria per:
 - il trust che ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (comma 1, lettera b)

 - il trust che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (comma 2, lettera g)

Dichiarazione dei redditi, Iva e 770.

La tassazione dei redditi in capo al trust e l'imputazione ai beneficiari

I *trust residenti* vengono tassati su tutti i redditi prodotti.

- se il *trust* è qualificato come soggetto commerciale, verrà tassato secondo le ordinarie regole della tassazione dei soggetti IRES
- se il *trust* è qualificato come soggetto non commerciale, il reddito prodotto sarà tassato secondo le regole dell'art. 143 del TUIR (enti non commerciali)

I *trust non residenti* vengono tassati ai sensi dell'art. 151 TUIR sui redditi prodotti nel territorio dello Stato ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

L'imputazione del reddito del trust ai beneficiari

Beneficiari di reddito individuati (*)

In questo caso i redditi sono imputati ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione che risulta dall'atto costitutivo il trust o, in mancanza, in parti uguali. Viene imputato per trasparenza e tassato quale **reddito di capitale** in relazione all'aliquota fiscale del beneficiario (art. 44, comma 1, lett. *g-sexies*).

Nel caso di trust commerciale il reddito da imputare ai beneficiari sarà il reddito scaturente dalla differenza tra costi e ricavi dell'impresa.

Se il reddito ha già scontato l'imposizione fiscale in capo al trust, l'imputazione non concorrerà alla formazione della base imponibile dei beneficiari.

Beneficiari di reddito non individuati

In questo caso i redditi formati dal trust vengono assoggettati ad imposizione a carico del trust stesso.

Se il reddito ha già scontato l'imposizione fiscale in capo al trust, l'imputazione non concorrerà alla formazione della base imponibile dei beneficiari, neanche nei casi in cui il trust è opaco.

() Secondo l'interpretazione ministeriale "è necessario che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza (ABI n.19/07)*

L'imputazione del reddito del trust ai beneficiari segue

Il reddito del **trust residente** viene imputato per trasparenza:

- ai beneficiari di reddito residenti;
- ai beneficiari di reddito non residenti, **viene tassato in Italia** perché si considera in ogni caso il reddito prodotto nel territorio dello Stato (art. 23, comma 1, lett. b)

Il **trust non residente**, essendo soggetto passivo per i soli redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza tali redditi ai soli soggetti residenti, quali titolari di redditi di capitale.

⇒ L'imposizione indiretta

L'imposizione indiretta

Le imposte indirette, probabilmente, sono quelle che più delle imposte dirette indicano l'utilità del trust in termini di costi tributari. Esse interessano i diversi momenti della vita del trust, momenti che possono essere così riepilogati:

1. Atto istitutivo del trust (non contemplante trasferimento di beni)

2. Atto di conferimento dei beni al trust

3. Operazioni effettuate durante il trust

4. Trasferimento dei beni ai beneficiari

1. Atto istitutivo del trust non contenente anche la dotazione patrimoniale

L'atto istitutivo tramite il quale il disponente vuole istituire il trust ma intende trasferire i beni al trust in un momento successivo viene assoggettato all'imposta fissa di registro, sia se esso è redatto per atto pubblico che per scrittura privata autenticata (art. 11 Tariffa Parte Prima, DPR 26 aprile 1986 n. 131)

2. Atto di conferimento dei beni

L'atto dispositivo con il quale il disponente (settlor) vincola i beni in trust è un negozio giuridico a titolo gratuito e in quest'ottica il legislatore fiscale ha previsto una specifica disciplina (art.6 DL 3 ottobre 2006 n.262 convertito con modifiche dalla Legge di conversione 24 novembre 2006 n.286)

Infatti il trust, per le caratteristiche essenziali che lo interessano è riconducibile nella categoria dei *vincoli di destinazione*. Inteso quale effetto segregativo che consiste nella perdita di disponibilità del bene o diritto da parte del disponente con conseguente effetto traslativo.

L'Amministrazione Finanziaria ha previsto, pertanto, che il conferimento di beni in trust (o il costituito vincolo di destinazione che né è l'effetto) va assoggettato **all'imposta sulle successioni e donazioni** in misura proporzionale, sia se il conferimento viene disposto mediante testamento o per atto *inter vivos*.

La circolare n.48/E del 6 agosto 2007 aggiunge:

Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa.

Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall'origine a favore del beneficiario e sia espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale.

2. Atto di conferimento dei beni segue

Beneficiari indentificati – modalità d'imposizione

Soggetti	Aliquota	Franchigia
§ Coniuge § Parenti linea retta	4%	€ 1.000.000
§ Fratelli/Sorelle	6%	€ 100.000
§ Altri parenti fino 4° grado § Affini in linea retta § Affini in linea collaterale fino al 3° grado	8%	zero

Beneficiari indentificati – determinazione della base imponibile

Azioni quotate: media prezzi ultimo trimestre (art. 16, comma 1, lett. a), TUS);

Aziende, azioni o quote sociali: esclusione avviamento (art. 8, comma 1-bis, TUS); patrimonio netto contabile (art. 16, comma 1, lett. b), TUS);

Immobili: valore normale, ma con preclusione della rettifica di valore da parte dell'Amministrazione Finanziaria al c.d. "valore tabellare", esclusi terreni edificabili.

Esclusione

Trasferimento aziende o quote sociali in favore di discendenti e del coniuge

Art. 3, comma 4-ter, TUS

- azienda o ramo di essa;
- partecipazione con acquisizione o integrazione del controllo 2359, c. 1, lett. a) cc;

Vincolo quinquennale - Condizione indispensabile per fruire dell'esenzione è che i beneficiari proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo della società per almeno cinque anni dalla data di trasferimento, assumendo impegno in tal senso contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione

3. Operazioni effettuate durante la vita del trust

Le operazioni effettuate durante la vita del trust costituiscono distinto rilievo e il trattamento tributario applicabile ai fini imposte indirette va osservato e definiti di volta in volta a secondo degli effetti giuridici prodotti

4. Trasferimento dei beni ai beneficiari

Nessuna imposizione in quanto hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione nel Trust

Altre imposte indirette

Art.26 DL n.104 del 12.9.13 conv. Legge 128/13; art.10 D.Lgs. 23/2011

Imposta di registro: alternative per medesimo presupposto impositivo - misura fissa € 200 in alcuni casi e ordinaria nella vita del trust

Imposta ipotecaria e catastale: trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari – € 50 o € 200 euro se vende un soggetto IVA – negozi/uffici ceduto da soggetti IVA ipocatastali 2% + 1%

Vecchia normativa: La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.48/e precisa che, in mancanza di una specifica disciplina normativa, si deve ritenere che "sia l'attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi alla scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale !!!